



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **32769** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto n. **89502** reso da **Banca Intesa San Paolo s.p.a.**, quale Tesoriere del Comune di Roana (VI) per l'esercizio 2023, depositato in data 05.06.2024;

Vista la relazione n. 475/2025 del 12.09.2025 del Magistrato istruttore;

Esaminati gli atti di causa;

Udito, all'udienza pubblica del 14 maggio 2026 - tenutasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Zotti e data per letta la relazione del Magistrato relatore - il Pubblico Ministero, nella persona della Vice Procuratrice Generale Francesca Dimita.

SVOLGIMENTO IN FATTO

1. Con relazione n. 475/2025 del 12.09.2025, il Magistrato istruttore del

		controllo interno, ma tale omissione non poteva essere imputata all'agente.	
		2. Alla luce delle considerazioni svolte, il Magistrato istruttore sottoponeva il	
		conto (di ultima gestione dell'agente contabile) all'esame della Sezione ai	
		sensi dell'art. 147, comma 3, c.g.c., concludendo per la sua approvazione	
		con scarico dell'agente, presentandosi la gestione sostanzialmente	
		regolare.	
		3. All'odierna udienza pubblica, il Pubblico Ministero, condivise le	
		valutazioni della relazione istruttoria, ha concluso per la dichiarazione di	
		regolarità del conto, con il scarico dell'agente contabile, e la causa è stata	
		trattenuta in decisione.	
		CONSIDERATO IN DIRITTO	
		4. Il Collegio, preso atto dei rilievi e delle considerazioni del Magistrato	
		istruttore del conto, nonché della conforme posizione espressa da parte della	
		Procura regionale nel corso dell'udienza di discussione, osserva che	
		sussistono i presupposti per dichiarare la regolarità del conto relativo	
		all'ultima gestione dell'agente Tesoriere e per pronunciare il scarico	
		dell'agente.	
		Può, infatti, ritenersi superato, alla luce dell'istruttoria svolta e della	
		documentazione versata in atti, il rilievo inerente alla mancata redazione di	
		un formale passaggio di consegne, stante l'identità soggettiva tra agente	
		cessante e agente subentrante e la corrispondenza tra le risultanze di chiusura	
		del conto in esame e quelle di apertura del conto relativo alla medesima	
		gestione per l'esercizio successivo.	
		Come da consolidata giurisprudenza di questa Sezione, poi, non costituisce	
		irregolarità riferibile all'agente contabile, ma all'Amministrazione,	
		3	

[illegible]